

TAR LAZIO
SENTENZA N. 3257 DEL 16 APRILE 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso ex art. 23 bis l. TAR n. 4130 Reg. Gen. ANNO 2006 proposto da Impresa Gral Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio ed in qualità di mandataria dell'impresa F.Ili di Caro s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Barberis e dall'avv. Ilaria Barbetta ed selettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Pollaiuolo n. 3;

contro

- comune di Civitavecchia, in persona del Commissario straordinario p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Marina Marino e domiciliato in Roma, presso l'avv. Roberto Venettoni, in via Fracassini n. 18;

e nei confronti

dell'impresa Pastori s.r.l., n.c.;

per l'annullamento

della determinazione n. 58 del 16.2.2006, con cui erano approvati i verbali di gara relativi all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle partite carrabili, dei marciapiedi, chiusini, caditoie stradali asserviti al tessuto viario della seconda e terza circoscrizione – bando di gara pubblicato sul BUR Lazio n. 33 del 30.11.2005 (verbali n. 1 del 17.10.2006; n. 2 del 24.1.2006; n. 3 del 30.1.2006; n. 4 del 14.2.2006, conosciuti a seguito dell'accesso in data 13.3.2006);

- dei relativi verbali della gara nella parte in cui sono stati attribuiti i punteggi relativi all'offerta economica e formata la graduatoria della gara;
- del conseguente provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva dell'appaltato in favore dell'impresa controinteressata;
- e di ogni altro provvedimento preliminare, consequenziale e , comunque, connesso a quello impugnato;

e con i successivi motivi aggiunti

- la determinazione n. 201 del 13.6.2006, con cui il Comune di Civitavecchia annullava il provvedimento di ammissione dell'ATI Gral srl e Di Caro all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del tessuto viario della 2 e 3a circoscrizione;

Visto il ricorso con i relativi allegati nonché i motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 7.2.2008 il cons. Solveig Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la società istante esponeva di aver partecipato alla gara per l'affidamento dei lavori descritti in epigrafe, non risultano vincitrice nonostante avesse formulato il ribasso maggiore, pari ad euro 25.511%, rispetto alle altre ditte concorrenti.

Sotto tale profilo denunciava l'illegittimità dell'operato della commissione, a fronte della previsione del bando di gara che aveva assegnato all'elemento prezzo, un peso predominante nella valutazione dell'offerta più vantaggiosa, come si poteva evincere dal punteggio massimo assegnabile a tale elemento.

La ricorrente evidenziava che, sebbene avesse presentato il predetto prezzo, particolarmente vantaggioso, aveva ottenuto un punteggio inferiore a quello delle altre società in gara. In tal modo, asseritamente, la commissione avrebbe artificiosamente modificato i ribassi offerti dai concorrenti, aggiudicando l'appalto ad una concorrente che non aveva presentato l'offerta migliore.

Pertanto, censurava i provvedimenti sopra specificati, deducendo:

la violazione e falsa applicazione delle indicazioni di cui al punto IV.2 del bando di gara, violazione delle indicazioni di cui al disciplinare in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, violazione dell'art. 21 comma 2, l. n. 109 del 1994 e s.m., dell'art. 91, d.P.R. n. 554 del 1999 e s.m., dell'all. B al d.P.R. n. 554 cit., nonché il vizio di eccesso di potere per modificazioni delle offerte economiche dei concorrenti da parte della commissione.

Nel ricorso principale, l'istante formulava richiesta cautelare, che successivamente era rinunziata.

Altresì, la società ricorrente proponeva domanda di risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa e comunque non inferiore alla percentuale di utile del 10% oltre alla somma del 3% dell'importo di gara a causa del depauperamento delle capacità tecniche ed economiche della impresa necessarie al mantenimento della qualificazione SOA.

Con i motivi aggiunti successivamente notificati in data 3.7.2006, la ricorrente impugnava, altresì, il provvedimento con cui era annullata l'ammissione della società istante alla gara.

Deduceva, a riguardo, il vizio di eccesso di potere per violazione dei principi di logicità, legalità, correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché per manifesta contraddittorietà con le precedenti valutazioni dell'amministrazione e assenza dei presupposti. Ancora denunciava la violazione delle regole del procedimento amministrativo, in particolare con riguardo agli artt. 3 e 7 della l. n. 241 del 1990 e s.m..

Si costituiva il Comune, chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, in particolare deducendo che la partecipazione dell'interessata al procedimento non avrebbe potuto alterare la conclusione adottata con la delibera assunta in autotutela in ordine alla partecipazione alla gara della ricorrente. Sosteneva l'amministrazione che la nuova valutazione del comune in sede di autotutela, avveniva in ragione di quanto già prospettato dalla Commissione in ordine

all'attendibilità delle offerte. Nonostante quanto osservato dalla Commissione medesima, non si era addivenuti alla decisione di estromettere l'offerta risultata 'anomala', determinandosi la commissione invece ad assegnare i punteggi secondo i criteri censurati da parte istante, al contrario per privilegiare una scelta di serietà ed attendibilità delle offerte recepite. Tuttavia, il Comune nell'ambito del proprio potere di autotutela, decideva di annullare l'ammissione dell'offerta della ricorrente, in ragione della incongruenza, già riscontrata dalla Commissione, tra la forza lavoro ed il personale dipendente, con la conseguente valutazione della eccessiva contrazione dei costi generali e dell'utile di impresa e l'esuberanza delle attrezzature dichiarate disponibili e non di proprietà in rapporto alla forza lavoro qualificata. Per quanto concerne il merito del ricorso principale, l'amministrazione evidenziava che la determinazione dell'offerta più vantaggiosa non poteva discendere unicamente dal miglior prezzo, avendo al contrario, la commissione operato al fine di tutelare la finalità di una regolare esecuzione dell'opera.

La causa era trattenuta in decisione all'udienza di discussione.

DIRITTO

1 – Le censure che vengono in esame nell'odierno ricorso sono attinenti alla valutazione operata dalla Commissione di gara ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, nonché, con i motivi aggiunti, al provvedimento di autotutela assunto dal Comune in corso di causa.

Con tale ultimo atto – determinazione n. 200 del 13.6.2006 - l'amministrazione autoritativamente annullava il provvedimento di ammissione dell'ATI ricorrente all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del tessuto viario della prima e quarta circoscrizione.

Osserva a riguardo il Collegio che la questione oggetto dei motivi aggiunti costituisce il presupposto logico della controversia instaurata con il ricorso principale, dipendendo infatti, il permanere dell'interesse alla lite dal prioritario vaglio della legittimità del provvedimento di autotutela.

Pertanto, devono essere preliminarmente esaminate le censure che attengono al provvedimento sopravvenuto.

2. Secondo la ricostruzione dei fatti svolta dalla stessa difesa comunale, emerge che in data 30.1.2006, la Commissione giudicatrice procedeva all'apertura della busta "A – offerta economica" riscontrando le offerte dei partecipanti ed evidenziando che l'offerta ATI GRal/Di Caro risultava anomala rispetto alla media delle offerte delle restanti concorrenti.

Di conseguenza la Commissione decideva di verificare l'attendibilità delle predette offerte, richiedendo la produzione di documentazione atta a giustificarla e valutarne la congruità rispetto all'offerta tecnica. In particolare, chiedeva l'elenco del personale dipendente, con le singole qualifiche e copia autentica del libro matricola, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi idonei ai lavori oggetto di gara e coerenti con l'offerta tecnica presentata e la dimostrazione della produttività giornaliera, nonché gli elementi giustificativi in relazione all'offerta economica presentata. A seguito dell'esame della predetta documentazione la Commissione riscontrava alcune incongruenze nella proposta della ricorrente in relazione al rapporto tra la forza lavoro in offerta e il personale dipendente, nonché l'eccessiva contrazione dei costi generali e dell'utile di impresa, anche in ragione della distanza della sede operativa, l'esuberanza delle attrezzature dichiarate disponibili e non di proprietà in rapporto alla forza lavoro qualificata. Tuttavia, la Commissione riteneva che le incongruenze rilevate non fossero in grado di determinare l'esclusione della ricorrente. Assumeva l'amministrazione che la Commissione addiveniva all'aggiudicazione, alla

determinazione di assegnare il punteggio inferiore al massimo alla ricorrente nonostante il miglior prezzo, proprio in considerazione della necessità di assicurare la realizzabilità della opera a regola d'arte.

Successivamente con il provvedimento da ultimo impugnato, il Comune, nell'esercizio della autotutela decisoria, provvedeva al emanazione del provvedimento di annullamento della ammissione della GRAL alla gara. Riscontrava l'amministrazione una incongruenza tra le valutazioni svolte dalla Commissione, in sede di esame delle anomalie, e la conclusione.

Riteneva, ancora, l'Amministrazione che il potere di autotutela era stata legittimamente esercitato proprio per garantire il puntuale esercizio della prestazione da parte dell'imprenditore e nell'interesse della collettività alla regolare esecuzione dell'opera.

Altresì, sosteneva che la nuova valutazione si basava tra i dati contenuti agli atti e che nessun risultato diverso sarebbe emerso da una successiva partecipazione al procedimento dell'ATI interessata.

Orbene, a riguardo, non può che rilevarsi che il procedimento volto alla verifica dell'anomalia, è diretto all'accertamento, in contraddittorio tra le parti, di quelle voci dell'offerta che richiedono giustificazioni aggiuntive e non ricavabili dall'iniziale documentazione presentata dalle imprese partecipanti alla gara di appalto.

Infatti, secondo la prescrizione di cui all'art. 30.4 della direttiva 93/37 C.E.E. del 14 giugno 1993, l'Amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo, prima di rifiutare un'offerta che appare anormalmente bassa rispetto alla prestazione, di richiedere all'impresa che l'ha presentata, i chiarimenti che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e di valutare quest'ultima sulla base delle giustificazioni fornite.

Come è stato rilevato dalla giurisprudenza di questo TAR (cfr. sez. III, 10 gennaio 2007 n. 92) la norma comunitaria non individua la soglia dell'anomalia e rimette al legislatore nazionale la disciplina specifica e, tuttavia, da un lato afferma il principio inderogabile del divieto di esclusione automatica delle offerte sospettate di anomalia, dall'altro, la necessità di una verifica in contraddittorio della composizione dell'offerta con l'impresa interessata.

Al riguardo va segnalato che la necessità del contraddittorio con l'impresa in gara nell'ambito del procedimento di verifica delle anomalie evidenziate dalla commissione di gara ha formato oggetto di specifiche pronunzie della Corte di giustizia delle Comunità europee. Questa, con la sentenza del 27 novembre 2001, resa sulle cause nn. 285-286 del 1999, ha ritenuto contrastante con l'art. 30.4 della direttiva 93/37/C.E.E., per come contestualmente interpretato, da un lato ogni limitazione al potere di indagine dell'Amministrazione aggiudicatrice sulla composizione dell'offerta, dall'altro, tuttavia, la possibilità di escludere quest'ultima sulla base delle sole giustificazioni allegate in via preliminare.

In questo caso, la Corte di Lussemburgo si soffermava, dunque, sull'esigenza che se da un lato l'indagine della commissione non poteva ritenersi limitata, dall'altro, l'impresa in gara aveva diritto di difendere la propria posizione sulla base di tutti gli elementi ritenuti utili e rilevanti dall'Amministrazione e dallo stesso concorrente.

Orbene, da quanto sin qui evidenziato deve giungersi alla conclusione che in caso di gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il sub-procedimento di verifica dell'anomalia è rimesso alla competenza della Commissione di gara, organo collegiale cui

competente il potere di decidere sulla congruità o meno dell'offerta anomala, a seguito del contraddittorio instaurato con la parte e sulla base dei rilievi conosciuti e censurati. Nel caso di specie la Commissione aveva valutato l'offerta, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta e dell'esperimento del predetto sub-procedimento, come non anomala ed aveva concluso per la sua ammissione alla gara.

In questo senso il successivo provvedimento dell'amministrazione, a prescindere da un ulteriore contraddittorio, appare illegittimo per violazione delle norme che regolano la partecipazione nel procedimento amministrativo ed in particolar modo, con riferimento ai principi di trasparenza e contraddittorio che disciplinano la verifica dell'anomalia nelle gare ad evidenza pubblica. Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, pertanto, deve essere annullato, con l'effetto conseguente di far rivivere l'interesse della ricorrente alla pronuncia sul ricorso principale, in quanto non esclusa la sua offerta.

2 – Deve dunque, procedersi ad esaminare la questione che forma oggetto del ricorso principale. A riguardo va rilevato che il bando di gara prevedeva l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, disponendo la possibilità di assegnare al prezzo, un massimo di 50 punti su 100, al tempo di esecuzione un massimo di 30 punti, all'organizzazione del lavoro da 1 a 15 punti in ragione del numero delle squadre ed alla sicurezza stradale durante i lavori un massimo di 5 punti.

Per quanto concerne il prezzo non erano indicati nel bando elementi utili ai fini della determinazione del punteggio, chiaramente dovendo attribuirsi al prezzo migliore il miglior punteggio, salvo le verifiche di serietà attraverso l'eventuale sub procedimento dell'anomalia. Il disciplinare di gara determinava il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai fini della determinazione della valutazione dell'offerta più vantaggiosa.

In vero, va rilevato, che una volta superata la questione dell'anomalia, non poteva ritenersi riservata alla Commissione una modalità di attribuzione del punteggio differente da quanto disposto dal bando di gara. La Commissione, nella specie, pur esplicitati i dubbi in ordine all'offerta presentata dalla ricorrente, riteneva di superarli, ammettendo l'offerta della stessa. Dunque, a seguito di siffatta valutazione positiva, non avrebbe che potuto assegnare il massimo punteggio per il miglior prezzo offerto proprio dalla ricorrente.

Del resto la stessa difesa dell'amministrazione ha ammesso che la necessità di un diverso procedimento di valutazione era stato determinato dalle perplessità espresse dalla commissione in ordine alla validità dell'offerta presentata dalla ricorrente.

Tuttavia, tale modo di procedere appare contrastare, da un lato, con le prescrizioni contenute nel bando, dall'altro con il richiamato criterio dell'offerta più vantaggiosa e con il divieto per la commissione di modificare i criteri per la valutazione delle offerte. Costituisce giurisprudenza consolidata l'affermazione che la valutazione delle offerte deve avvenire sulla scorta di criteri predeterminati nella *lex specialis*, fatta salva la possibilità (avente i connotati della facoltà non certo dell'obbligo) per la Commissione giudicatrice di procedere alla mera specificazione dei criteri stessi, mediante l'ulteriore suddivisione degli elementi di valutazione e dei connessi pesi ponderali già predefiniti dall'amministrazione, sempre che tale attività specificativa non trasmodi in un'inammissibile alterazione sostanziale (modifica o integrazione) dei criteri medesimi e purché ciò avvenga anteriormente alla conoscenza delle offerte (*ex multis*, TAR Liguria, sez. I, 12 gennaio 2007, n. 68).

La valutazione dell'offerta in relazione all'elemento prezzo secondo i criteri stabiliti nel disciplinare e nel bando avrebbe comportato non solo l'assegnazione del punteggio massimo al prezzo più favorevole, una volta esclusa la non ammissione nella sede competente a ciò (ovvero nell'ambito del sub procedimento sulla anomalia), ma anche una graduazione proporzionale nell'assegnazione del punteggio al prezzo delle alte offerte, come evidenziato nel ricorso dell'ATI istante.

Tale aspetto, peraltro, non è controbattuto dall'amministrazione, che si limita a trovare una giustificazione posteriore all'utilizzazione di criteri differenti da parte della Commissione.

In materia è stato affermato, infatti che quando si utilizza il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa il punteggio da attribuire all'elemento prezzo e all'elemento tempo di esecuzione si connota per essere automatico, in quanto viene attribuito sulla base di criteri meramente matematici che prescindono dall'apprezzamento discrezionale della Commissione, una volta reso trasparente ed intellegibile il criterio e deve essere caratterizzato dalla proporzionalità (cfr. TAR Sicilia Catania, sez. III, 5 ottobre 2007, n. 1597). Va esclusa ogni possibilità per la Commissione di alterazione dei criteri di assegnazione del punteggio sulla base di valutazioni discrezionali, che esulino dalla trasparenza e partecipativa sequenza del sub procedimento deputato alla verifica dell'anomalia delle offerte.

E' da ritenere corretta, pertanto, la stima esplicita nel ricorso introduttivo da parte istante in ordine all'assegnazione dei punteggi di gara a seguito della valutazione con punteggio massimo, come voluto dal bando del miglior prezzo offerto, attraverso la formula $P1: (R1: R_{max}) \times 50$ (dove P1 è il punteggio attribuito all'elemento prezzo, R1 è il ribasso offerto, R_{max} è il ribasso massimo offerto).

Applicando siffatta formula il risultato sarebbe stato:

GRAL P1 $(25,511: 25, 511) \times 50 = 50$

Pastori P1 $(17,610: 25,511) = 34,5$

Costruzioni Generali P1 $(16,250: 25,511) \times 50 = 32$

Conseguentemente la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria con il punteggio di 95 a fronte del punteggio dell'odierna controinteressata di 83,5.

3 - Per quanto sin qui affermato, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere annullata l'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa. Tuttavia, con la sentenza n. 27169 del 28 dicembre 2007, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), il quale nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo da un lato tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e, dall'altro, per la successiva fase contrattuale, solo alcune tassativamente indicate, conferma che in linea di principio rientra nella giurisdizione ordinaria lo scrutinio dei riflessi sul contratto di appalto del sistema delle irregolarità-illegittimità che affliggono la procedura amministrativa a monte; ed in particolare, non soltanto nelle fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti), ma anche in quella della sua successiva mancanza legale provocata dall'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, perché nella materia il criterio di riparto delle giurisdizioni non è fondato sul grado ed i profili di connessione tra dette disfunzioni ed il sistema delle invalidità-inefficacia del contratto, e neppure sulla tipologia delle sanzioni civilistiche che la dottrina e giurisprudenza di volta in volta gli riservano (nullità, annullabilità invocabile dall'amministrazione committente, automatica ed immediata caducazione con efficacia "ex tunc", inefficacia sopravvenuta del contratto), ma unicamente sulla separazione imposta dall'art. 103, comma 1, Cost. tra il piano del diritto pubblico (e del procedimento amministrativo) ed il piano negoziale, interamente retto dal diritto privato.

Nella specie in esame deve rilevarsi che il contratto tra l'aggiudicataria e l'amministrazione è stato stipulato, con la conseguente esecuzione dei lavori, rimanendo possibile unicamente il risarcimento del danno per equivalente.

Per quanto riguarda la determinazione del danno subito, il Collegio non ritiene di discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale, coerente con le esigenze di piena tutela degli amministrati volute dall'ordinamento comunitario, secondo cui il danno ingiusto causato dalla Pubblica amministrazione comporta una responsabilità di tipo extracontrattuale che, ai sensi dell'art. 2043 Cod. civ., richiede comunque la verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa (cfr., tra le altre, Cons. Stato, da ultimo, IV sez. n. 1377 del 22 marzo 2007).

Nella fattispecie esaminata appare che non possano esservi dubbi in ordine al comportamento colposo della p.a che dapprima ha escluso l'anomalia e di poi ha modificato i criteri per l'aggiudicazione, non seguendo le indicazioni della *lex specialis*.

Nella determinazione del pregiudizio risarcibile si deve assumere che il danno, secondo la definizione di cui all'art. 1223 Cod.civ., si compone del danno emergente e del lucro cessante, ossia della diminuzione reale del patrimonio del privato, per effetto di esporsi connessi alla inutile partecipazione al procedimento di gara, nonché della perdita di una occasione di guadagno o, comunque, di una utilità economica connessa all'adozione o alla esecuzione del provvedimento illegittimo.

Per quanto riguarda l'onere della prova, per il danno emergente si ritiene sufficiente che siano documentate le spese sostenute, per il lucro cessante, invece, il privato deve dimostrare anche il mancato accrescimento della sua sfera patrimoniale nella misura che avrebbe raggiunto se il provvedimento amministrativo riconosciuto illegittimo non fosse stato adottato od eseguito (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2 del 2003).

In ogni caso, poiché la l. n. 205 del 2000 non ha previsto nel giudizio amministrativo un'azione di condanna generica al risarcimento dei danni come disciplinata dall'art. 278 Cod. proc. civ., il giudice amministrativo è comunque tenuto ad indicare alla Pubblica amministrazione le modalità cui attenersi nella fase di successiva liquidazione, in base al disposto dell'art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1989 (cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 1377 cit.).

Pertanto, con riferimento alla c.d. perdita di chance, ai fini del risarcimento del lucro cessante, corrispondente al mancato guadagno, può farsi coerente riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 345 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, che quantifica nel 10% del valore dell'appalto, in via forfettaria ed automatica, il margine di guadagno presunto dell'appaltatore nell'esecuzione di appalti di lavori pubblici. Peraltro, tale criterio ha trovato il suo riconoscimento nell' art. 37-septies, comma 1, lettera c), della L. 11 febbraio 1994 n. 109, aggiunto dall'art. 11 della l. 18 novembre 1998, n. 415 (cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 478 del 2005).

Può, dunque, procedersi alla individuazione dei criteri che debbono essere presi in considerazione per la determinazione concreta dell'ammontare del risarcimento, facendo riferimento al 10% dell'importo a base d'asta, per come eventualmente ribassato dall'impresa interessata, nonché, per quanto riguarda il pregiudizio subito in termini di qualificazione tecnico-economica per effetto della sottrazione del servizio, quale perdita di chance legata all'impossibilità di far valere in future procedure l'esecuzione dei lavori, il 3% dell'importo di gara.

Sulla base di quanto sin qui riferito va rilevato, tuttavia che il risarcimento del danno dovuto al raggruppamento ricorrente debba computarsi nei termini seguenti:

- a) in relazione al danno emergente, la parte ricorrente non ha attestato le spese ed i costi sostenuti per la preparazione dell'offerta e per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
- b) in relazione al lucro cessante, in considerazione del dato sopra evidenziato in forza del quale il raggruppamento ricorrente, applicando correttamente la procedura di gara, avrebbe vinto la gara di cui si tratta, il lucro cessante va determinato nella misura massima del 10% dell'importo offerto dal medesimo ricorrente,
- c) per quanto attiene, poi, al pregiudizio per la perdita di opportunità in conseguenza dell'impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico collegato alla esecuzione dei lavori, va rilevato che la richiesta si fonda su valutazioni meramente ipotetiche, basate su elementi del tutto aleatori, dando per presupposti fatti non dimostrati, quale la tempestiva e corretta esecuzione dell'appalto in questione, nonché quello relativo alla successiva aggiudicazione di ulteriori appalti di lavori pubblici di maggiore impegno. In mancanza di una prova rigorosa del danno che si asserisce prodotto sotto il profilo in esame, deve concludersi che questa voce di danno non può essere riconosciuta.

Inoltre, sulle somme liquidate ai sensi di quanto indicato, trattandosi di debito di valore, deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data della stipula del contratto da parte dell'impresa che è rimasta illegittimamente aggiudicataria, fino alla data di deposito della presente decisione (momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziarie, il debito di valore si trasforma in debito di valuta).

Sulle somme rivalutate non debbono essere computati gli interessi legali, atteso che, in caso contrario, si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di assegnazione dell'appalto (cfr. C.G.A. n. 276/05; IV Sez. n. 2408 del 2006).

Sulla somma totale, calcolata secondo le indicazioni di cui sopra, vanno invece computati gli interessi legali dalla data di deposito della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.

4. Sulla base delle suesposte considerazioni, si dispone che il Comune di Civitavecchia provveda a liquidare in favore del raggruppamento ricorrente una somma a titolo di risarcimento del danno determinata secondo i criteri suindicati, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di comunicazione o, se anteriore, di notificazione della presente decisione.

5 - Le spese, come da dispositivo, possono trovare equa compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Dispone che il Comune di Civitavecchia provveda a liquidare in favore del raggruppamento ricorrente una somma a titolo di risarcimento del danno determinata secondo i criteri suindicati, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di comunicazione o, se anteriore, di notificazione della presente decisione Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma il 7.2.2008 , in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

- Italo Volpe, Presidente
- Solveig Cogliani, Consigliere, estensore
- Mariangela Caminiti, Primo Referendario

Presidente_____

Estensore_____